

## REGOLAMENTO

### PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLA CARRIERA ALIAS

#### PREMESSA

La carriera *alias* è un accordo tra scuola, studente e famiglia (nel caso di studente minorenni), per favorire il benessere psicologico della persona che, vivendo una situazione di varianza di genere, vede riconosciuto il proprio vissuto attraverso il diritto ad essere nominata, in ambito scolastico, col nome di elezione. Il nome scelto dalla persona sarà utilizzato nel registro elettronico, nell'indirizzo di posta elettronica, negli elenchi e in tutti i documenti interni alla scuola aventi valore non ufficiale. Si tratta di una buona prassi che evita a queste persone il disagio di continui e forzati *coming out* e la sofferenza di subire possibili forme di bullismo. La carriera *alias* pertanto è un atto di rispetto, oltre che di tutela della privacy, verso le istanze delle persone. Costituisce una buona pratica che, tramite l'utilizzo di una comunicazione rispettosa e non sessista, con l'adeguamento delle documentazioni, con la riorganizzazione degli spazi, con una specifica formazione del personale, può rappresentare occasione di crescita culturale per tutta la comunità scolastica, al fine di promuovere l'inclusione, il rispetto delle differenze, la prevenzione di ogni forma di discriminazione, conformemente ai principi sanciti anche nelle *Linee Guida Nazionali*, emanate dal Ministero dell'Istruzione il 27 ottobre 2017 (*Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione*).

#### ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene emanato per l'attivazione e la gestione della carriera *alias* al fine di garantire alle studentesse e agli studenti in transizione di genere del Istituto, la possibilità di vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo, idoneo a favorire i rapporti interpersonali affinché siano improntati alla correttezza ed al reciproco rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona.

#### ART. 2 DESTINATARI E DESTINATARIE

L'attivazione della carriera *alias* può essere richiesta dagli esercenti la potestà genitoriale (o eventuale tutore legale) di una persona minorenni che non si riconosce nell'identità di genere anagrafica o che è in transizione, avendo intrapreso un percorso psicologico e/o medico teso a consentire l'eventuale rettificazione di attribuzione di sesso e desideri utilizzare un nome diverso da quello anagrafico. Nel caso di persona maggiorenne, la richiesta viene presentata direttamente dalla persona interessata che non si riconosce nell'identità di genere anagrafica o che è in transizione e che desidera essere denominata secondo il nome di elezione. In tali casi la scuola darà informazione agli esercenti la potestà genitoriale salvo espressa opposizione dell'interessato. La richiesta va presentata alla Scuola in forma scritta.

### ART. 3 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA CARRIERA ALIAS

La famiglia di un alunno minorenni o l'alunno maggiorenne che intende richiedere la carriera *alias* (d'ora in poi "persona richiedente") invia la richiesta all'indirizzo di posta elettronica **paolo.cortese@vallauri.edu** con oggetto: "Riservato: richiesta attivazione Carriera Alias". La mail sarà visionata esclusivamente dal Dirigente Scolastico o dal delegato del Dirigente da lui nominato (d'ora in poi Delegato). Il Dirigente Scolastico o il Delegato fornisce le informazioni necessarie per l'attivazione della carriera *alias*, supporta la persona richiedente nell'istruzione della procedura amministrativa e segue direttamente il percorso della richiesta e la gestione della carriera *alias* una volta attivata.

Il Delegato, per venire incontro alle esigenze specifiche dello studente o della studentessa e previa autorizzazione del/la medesimo/a o della famiglia in caso di studente minore, può avvalersi di un apposito gruppo di lavoro.

### ART. 4 ATTIVAZIONE CARRIERA ALIAS

L'attivazione della carriera *alias* avviene successivamente all'iscrizione, o contestualmente ad essa, previa comunicazione al Dirigente Scolastico e/o al Delegato. Nei casi di cui all'art. 2 del presente regolamento ed in seguito all'invio della richiesta di cui all'art. 3, la Scuola si impegna ad attivare la carriera *alias* per la persona richiedente con assegnazione di un nome elettivo scelto dalla stessa.

Tale modifica costituisce anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando la persona richiedente sarà in possesso di nuovi documenti anagrafici di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale che rettifichi l'attribuzione di sesso e di conseguenza il nome attribuito alla nascita. Il nome dell'identità elettiva sarà l'unico visibile internamente a tutti i servizi didattici dei docenti e dello studente, costituendo di fatto l'unico nome a cui ricondurre la persona.

La carriera *alias* non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con quella già attivata (al momento dell'iscrizione contenente i dati anagrafici) e riferita alla persona richiedente; resta attiva fintantoché prosegue la carriera, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente o le cause di disattivazione di cui al seguente art. 7. Il referente amministrativo per la gestione della carriera degli/delle studenti/studentesse in fase di rettificazione di attribuzione di genere che cura la procedura di attribuzione dell'identità *alias* e il collegamento fra questa e l'identità anagrafica della persona richiedente è la Segreteria Didattica dell'Istituto.

### ART. 5 RILASCIO DI CERTIFICAZIONI

Tutte le certificazioni ad uso esterno rilasciate alla persona richiedente fanno riferimento unicamente alla identità anagrafica.

## ART. 6 OBBLIGHI DELLA PERSONA RICHIEDENTE

La persona richiedente, o la famiglia in caso di studente minore, si impegna ad informare l'Istituto di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità del presente accordo. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al Delegato e alla Segreteria Didattica l'emissione della sentenza di rettificazione e di riattribuzione di genere da parte del Tribunale, ovvero la decisione di interrompere il percorso di transizione di genere.

## ART. 7 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la persona richiedente violi quanto disposto dal presente Regolamento, la carriera *alias* sarà immediatamente disattivata con ripristino della carriera anagrafica, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili dagli organi competenti.

## ART. 8 VALIDITÀ DELLA CARRIERA ALIAS

La carriera *alias*, una volta attivata, si intende rinnovata tacitamente all'inizio di ogni anno scolastico, salvo richiesta di interruzione della stessa da parte della persona richiedente o della famiglia in caso di studente minore.

L'efficacia della carriera *alias* cessa, altresì, al momento della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 3, da parte della persona richiedente o della famiglia in caso di studente minore, della sentenza definitiva di rettificazione e di riattribuzione di genere emessa dal Tribunale competente.

Nel caso in cui la persona richiedente consegua il titolo di studio finale senza che sia intervenuta alcuna sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera - ivi compreso il rilascio del titolo finale - faranno riferimento ai dati anagrafici forniti dalla persona richiedente al momento dell'immatricolazione.

## ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'IIS G. Vallauri tratta i dati indicati relativi al presente Regolamento in conformità alla disciplina vigente in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali come indicato nelle informative presenti sul sito [www.vallauri.edu](http://www.vallauri.edu).

## ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con delibera n. 4 del Consiglio d'Istituto in data 29 agosto 2024.